

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE



"Coro Polifonico Melos"

L'anno 2022, il giorno 24 del mese ottobre, alle ore 19:00, sono presenti n 18 soci, come da avviso di convocazione del 10 ottobre 2022.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il Signor Panzanaro Salvatore, il quale dichiara di trovarsi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione, in seconda convocazione, considerato che la prima convocazione fissata per il giorno 23 ottobre 2022 alle ore 19.00. è andata deserta.

Sono presenti n. 18 soci su 24, è validamente costituita per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto in ottemperanza alle richieste dell'Ufficio per il Controllo interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli enti e sugli organismi partecipati RUNTS di cui al Protocollo n. 118854/16BG del 5/09/2022 ricevuto con PEC 5/09/2022.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. Santarsiere Antonio

Il Presidente dà lettura all'Assemblea della nuova formulazione dello statuto che tenga conto delle osservazioni mosse dalla Regione Basilicata in fase di trasmissione verso il RUNTS.

Dopo breve discussione e forniti tutti i chiarimenti, lo statuto, modificato secondo le indicazioni dell'ufficio regionale citato, composto di 31 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente verbale.

Il Presidente dichiara approvato l'adeguamento dello statuto sociale, dispone la sua conservazione agli atti e dà mandato al segretario di provvedere alla sua registrazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, in regime di esenzione d'imposta, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 21,00, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Potenza, 24/10/2022



ALLEGATO AL VERBALE
In Data 15 NOV 2022
507/2022

Il Presidente

Il Segretario



SCHEMA STATUTO PER LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO POLIFONICO MELOS APS"

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Culturale CORO POLIFONICO MELOS APS", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione potrà spendere e/o utilizzare la denominazione di Associazione di Promozione sociale e di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di APS e ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

Essa ha durata illimitata

L'associazione ha sede legale in via Gandhi, 27, nel Comune di Potenza. Il trasferimento della sede legale, come l'istituzione di sedi e sezioni distaccate, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 - (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare a ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati è/sono:

- ❖ d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ❖ f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- ❖ g) formazione universitaria e post-universitaria;
- ❖ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ❖ j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- ❖ k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ❖ l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

- ❖ m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- ❖ v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ❖ z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- ☐ azioni di stimolo dello spirito di amicizia e solidarietà fra tutti gli associati;
- ☐ partecipazione attiva alla promozione, diffusione, conoscenza e pratica della musica corale polifonica sacra e profana e della cultura musicale in genere, compresa la musica popolare regionale, nazionale ed internazionale;
- ☐ sviluppo di reti associative e collaborative con enti pubblici e privati;
- ☐ promozione di contatti e scambi culturali;
- ☐ prestazioni concertistiche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;
- ☐ collaborazioni con altre attività musicali del territorio;
- ☐ Promozione ed organizzazione di attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica musicale e corale;
- ☐ adesioni ad Associazioni e Albi di corali regionali, Nazionali ed internazionali;
- ☐ organizzazione e partecipazione a manifestazioni culturali, corsi di formazione, convegni, seminari, ricerche;
- ☐ attività editoriali con pubblicazioni di riviste, bollettini, atti ciclostilati, volantini informativi, giornali e libri, CD musicali, produzioni multimediali;
- ☐ Azioni di marketing e web marketing finalizzate alla promozione della cultura musicale, del territorio e dei suoi beni culturali ed ambientali;
- ☐ Realizzazione di iniziative di solidarietà sociale, a favore di persone in condizioni di svantaggio, ed in particolare, a favore di minori a rischio, anziani e disabili.
- ☐ Attività volte ad assicurare il regolare funzionamento delle strutture associative o qualificare e specializzare le sue attività mediante l'ausilio di prestazioni di lavoro autonomo, professionale e/o occasionale;
- ☐ Collaborazioni con musicisti, docenti ed esperti nel settore.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Basilicata

ART. 6 - (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche in possesso di idonei requisiti morali che accettano in ogni sua parte il presente Statuto, comprendono e apprezzano lo spirito dell'Associazione, adeguano ad esso il proprio comportamento, che ne condividono le finalità, e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Di particolare interesse sarà considerata l'idoneità tecnico-canora del candidato.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, e il socio è tenuto al versamento della quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea,

L'ammissione dei soci alla funzione di corista è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere vincolante del Direttore del Coro che valuta l'idoneità tecnico-canora del candidato.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

ART. 7 - (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- ✓ eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- ✓ essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- ✓ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- ✓ prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- ✓ votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- ✓ partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione, ad utilizzarne le attrezzature e i servizi.

I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- ✓ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- ✓ svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- ✓ astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'Associazione;
- ✓ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.
- ✓ Restituire, in caso di recesso e/o esclusione, il materiale affidato per l'espletamento delle attività associative (cartelline, raccoglitori, spartiti, divise, documenti, ed ogni altro bene materiale ed immateriale)
- ✓ frequentare con costanza tutte le attività relative alla vita del Coro, partecipando attivamente alle prove e agli eventi musicali.

ART. 8(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Tali attività sono non retribuibili nemmeno dal beneficiario.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 9 - (Recesso ed esclusione del socio)

La qualifica di socio si perde per:

- Recesso;
- Decesso;
- Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'Associazione, ad esempio si seguono atteggiamenti e azioni volti ad ostacolare le attività associative oltre che per morosità.



Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima del recesso. L'organo competente potrà accogliere la dichiarazione di recesso non presentata nei termini per ragioni particolari.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione su delibera motivata del Consiglio Direttivo che deve essere comunicata all'interessato entro i successivi dieci giorni.

L'interessato può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione chiedendo al legale rappresentante con lettera raccomandata o pec, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, il riesame della decisione: l'assemblea provvede entro i successivi 30 giorni.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato il quale viene cancellato dal Libro dei soci con decorrenza dalla data della deliberazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro 6 mesi dalla delibera di esclusione.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 - (Organi sociali)

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci,
- Consiglio Direttivo,
- Presidente,
- il Direttore del Coro,
- organo di controllo
- Revisore dei conti;

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 - (Assemblea dei soci)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci iscritti nel Libro degli associati. E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, whatsapp, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e dell'atto costitutivo, dello scioglimento e liquidazione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea straordinaria delibera con maggioranza qualificata anche la fusione e la scissione del patrimonio.

ART. 12 - (Compiti dell'Assemblea)

I compiti dell'Assemblea:

- ☐ nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- ☐ nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ☐ approva il bilancio;
- ☐ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ☐ delibera sull'esclusione degli associati in caso di reclamo avverso la delibera motivata di esclusione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- ☐ delibera sull'ammissione degli aspiranti soci in caso di reclamo avverso la delibera motivata di non ammissione, adottata dal Consiglio Direttivo;
- ☐ delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- ☐ approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ☐ delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione;
- ☐ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- ☐ approva gli indirizzi generali e del programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ☐ determina la quota associativa o altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ☐ delibera ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali avanzi di gestione;

ART. 13 - (Validità Assemblea)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno 24 ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza almeno dei due terzi degli associati in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{2}{3}$ dei soci (maggioranza inderogabile)

ART. 14 - (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da numero sei membri eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Vice Presidente e il Tesoriere, mentre il Presidente è eletto dall'assemblea generale e a sua volta nomina il segretario.



Dura in carica per n. quattro anni salvo dimissioni o revoca e i suoi componenti possono essere rieletti per n. quattro mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Gli amministratori non hanno diritto di voto per decisioni che riguardano i bilanci e la loro stessa responsabilità.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART. 16 - (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Direttore del Coro)

Il Direttore del Coro presiede alle scelte in campo artistico-didattico e rilascia parere vincolante in ordine all'ammissione e all'esclusione dei coristi.

Al Direttore competono in via esclusiva:

- ☐ La direzione del coro,
- ☐ la scelta dei programmi dei concerti;
- ☐ la scelta dei brani del repertorio

Il Direttore è membro di diritto del Comitato artistico e lo presiede.

ART. 18 (Comitato Artistico)

Il Comitato artistico cura l'aspetto tecnico-musicale e didattico dell'attività del coro, supportando il direttore nelle scelte musicali, nello studio e nella preparazione dei brani, nell'elaborare proposte per i programmi di aggiornamento.

Il Comitato è composto dai soci scelti dal Direttore del Coro sulla base delle competenze tecniche-artistiche ed in numero da questi ritenuto opportuno. A inizio dell'anno sociale il Direttore comunica la composizione del Comitato al Consiglio Direttivo.

ART. 19 (Segretario)

Il Segretario cura la parte organizzativa dell'Associazione; in particolare:

- ☐ redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, una copia dei quali dovrà sempre essere a disposizione di ogni associato per essere visionata a semplice richiesta;
- ☐ conserva ed archivia la documentazione ufficiale del Coro nonché le partiture dei brani in repertorio;
- ☐ cura la corrispondenza dell'Associazione e tiene l'elenco aggiornato dei Coristi e dei soci.

ART. 20 (Tesoriere)

Il Tesoriere cura la parte finanziaria e amministrativa dell'Associazione; in particolare:

- ☐ aggiorna la contabilità delle entrate e delle uscite, conservandone agli atti e la documentazione giustificativa
- ☐ predispone i dati contabili del rendiconto economico-finanziario da inserire nella relazione di bilancio annuale all'assemblea dei Soci;
- ☐ espone in assemblea ordinaria annuale dei Soci, o quando comunque richiesto, la consistenza del patrimonio sociale, le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno
- ☐ amministra la cassa ed il c/c bancario.

ART. 21 (Organo di controllo)

Qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 117/2017 l'assemblea nomina un organo di controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti effettivi e da almeno uno dei supplenti.

Al verificarsi di tali condizioni, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avendo particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 22 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss.mm.ii. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 23 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- ☐ quote associative;
- ☐ contributi pubblici e privati;
- ☐ donazioni e lasciti testamentari;
- ☐ rendite patrimoniali;

- ❑ attività di raccolta fondi;
- ❑ rimborsi da convenzioni;
- ❑ ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
- ❑ contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- ❑ contributi di organismi internazionali;
- ❑ rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- ❑ beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- ❑ eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;

ART. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 26 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 27 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28 (Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 29 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 14 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 30 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Il segretario

Antonio Santonino
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

Il presidente

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI POTENZA UFFICIO TERRITORIALE DI POTENZA			
Reg. al N. 1597	Registro	€	Liquidato Imp.
serie 3* - A Privati	Boilo	"	"
Il Rich. 5 NOV 2022	Sanzione	"	"
Li	TS	"	"

IL FUNZIONARIO DELEGATO
O. di S. N. 28/2018
Enrico DAPOTO

